

NOTE SU RIFORMA C.P.C.

IL COLLEGATO SU GIUSTIZIA E SEMPLIFICAZIONE

Art. 45. (Modifiche al libro primo del Codice di procedura civile).

L'art. 45 apre la lunga serie di modifiche al processo civile. Il comma 1 amplia la competenza per valore del giudice di pace: fino a 5mila euro per le cause relative a beni mobili (anziché 2.582,28); fino a 20mila euro per le cause di risarcimento danno da circolazione (anziché 15.493,71). Inoltre, è attribuita al giudice di pace la competenza, qualunque ne sia il valore, per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Il comma 2 prevede che le questioni di competenza siano eccepite immediatamente nella fase iniziale della causa. I commi da 3 a 5 stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, eccetera siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica. Il comma 6 dimezza da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente. Il comma 7 rende facoltativa la sanzione nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione infondata. Il comma 8 aumenta l'importo della pena al custode che non abbia eseguito l'incarico. Con il comma 9 la procura speciale può essere apposta in calce o a margine della nomina del nuovo difensore. Il comma 10 introduce una sanzione a carico di chi abbia rifiutato una proposta conciliativa più vantaggiosa dell'esito finale del giudizio. Il comma 11 limita la possibilità per il giudice di compensare le spese. Il comma 12, in caso di lite temeraria, consente al giudice di condannare il soccombente al pagamento di una somma. Con il comma 13, se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, assegna alle parti un termine tra 20 e 40 giorni. Il comma 14 autorizza il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni anche i fatti non contestati dalla parte costituita. Il comma 15 aumenta la pena contro chi impedisce le ispezioni indispensabili per la causa. Il comma 16 autorizza la pubblicazione delle sentenze su radio, tv e siti internet. Il comma 17 semplifica il contenuto della sentenza, prevedendo che contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il comma 18 disciplina il caso in cui l'atto da notificare o comunicare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda indirizzo di posta elettronica. Il comma 19 consente una applicazione generalizzata della rimessione in termini anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudice di primo grado.

Art. 46. (Modifiche al libro secondo del Codice di procedura civile).

I primi tre commi contengono norme di coordinamento. Il comma 4 modifica la disciplina della nomina del consulente tecnico. Il comma 5 riguarda invece la relazione del consulente che deve essere trasmessa alle parti nel termine stabilito dal giudice. I commi 6 e 7 modificano la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione. In particolare, il comma 7 riguarda il caso di seconda mancata comparizione dei testimoni senza giustificato motivo. Il comma 8 introduce la testimonianza scritta. Il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. Il comma 9 adegua la norma sulla forma dei provvedimenti del collegio ai ritocchi in tema di competenza. Il comma 10 modifica la disciplina delle notifiche: se il procuratore è costituito per più parti sarà sufficiente la consegna di una sola copia. I commi da 11 a 15 accorciano numerosi termini processuali: in materia di sospensione del processo su istanza delle parti (comma 11); in materia di istanza di fissazione dell'udienza, qualora questa non sia stata fissata dal provvedimento che ha disposto la sospensione del processo (comma 12); in materia di prosecuzione o riassunzione del processo interrotto (comma 14); in materia di riassunzione del processo cancellato dal ruolo (comma 15). Viene inoltre previsto che l'estinzione del processo possa essere dichiarata d'ufficio senza bisogno di essere

eccepita dalla parte (comma 15). Viene stabilita una serie di modifiche in materia soprattutto di termini processuali e di forma processuali applicabili. Con il comma 16 si stabilisce che le pronunce sulla competenza vengono rese con ordinanza e non con sentenza. Il comma 17 dimezza invece da un anno a sei mesi il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze, mentre il comma 18 chiarisce che in appello non è possibile produrre nuovi documenti. Un dimezzamento da sei a tre mesi è invece quello che interessa il termine per la riassunzione del processo in caso di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione e competenza. Ridotto poi il comma 21 da un anno a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione il termine per la riassunzione della causa davanti ai giudici di rinvio. Decisa con il comma 22 l'inapplicabilità del processo del lavoro alle cause in materia di interessi da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali riscritte le condizioni per il ricorso in Cassazione. Le condizioni di inammissibilità sono definite sulla base di due motivi: quando le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in maniera conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l'esame dei motivi non offre ragioni per una conferma o smentita dell'orientamento; quando è evidentemente infondata la presunta violazione di principi del giusto processo. Il filtro di inammissibilità è affidato a una sanzione specifica cui sono chiamati a partecipare magistrati di tutte le sezioni della Cassazione, mentre il procedimento, possibile anche in camera di consiglio, permette alle parti di presentare memorie scritte.

Art. 48. (Pignoramenti).

Possibilità di integrare il pignoramento con altri atti su beni quando il ricavato della vendita non è stato sufficiente a soddisfare tutti i crediti o quando i beni pignorati rimangono invenduti anche dopo il secondo incanto.

Art. 49. (Modifiche al libro terzo del Codice di procedura civile).

Interventi sul processo di esecuzione. Il comma 1 prevede che la sentenza di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare contenga anche la determinazione di una somma di denaro che il condannato dovrà pagare per ogni violazione o ritardo dell'esecuzione. Con il comma 2 si stabilisce la soppressione della disposizione che prevede che l'opposizione all'esecuzione è decisa con sentenza non impugnabile. Il comma 3, invece, in materia di sospensione dell'esecuzione in caso di opposizione, prevede come ulteriore condizione all'estinzione del processo la mancata tempestiva introduzione del giudizio di merito. Nel comma 4 si regola la dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti.

Art. 50. (Modifiche al libro quarto del Codice di procedura civile).

Il comma 1 elimina la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelare. L'obbligo per il giudice di condannare alle spese quando si pronuncia in un provvedimento cautelare è contenuto nel comma 2.

Art. 51. (Procedimento sommario di cognizione).

Viene introdotto un procedimento sommario di cognizione che si aggiunge a quelli speciali del libro quarto del Codice. Il procedimento può essere avviato con ricorso per tutte le cause di competenza del giudice unico. La trattazione è del tutto priva di formalità che non siano essenziali per il contraddittorio e prevede termini stretti per l'esame delle questioni avanzate dall'attore e delle risposte del convenuto. Il procedimento si conclude con una ordinanza destinata a produrre tutti gli effetti della cosa giudicata quando non è stata appellata entro 30 giorni dalla sua notificazione.

Art. 52. (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile).

Con il comma 1 viene stabilito un tetto, pari al 10% degli incarichi assegnati complessivamente dall'ufficio giudiziario, per gli affidamenti di perizie e consulenze allo stesso consulente tecnico. Il calendario del processo, con il quale il giudice, chiamato a decidere sulle richieste istruttorie, delinea la sequenza delle udienze future e dei contenuti che verranno affrontati è inserito nel comma 2. Il comma 3 individua le caratteristiche del modello su cui dovrà essere resa la

testimonianza in forma scritta: ogni risposta deve essere sottoscritta da parte del testimone e autenticata da parte di un segretario comunale o un cancelliere. Il comma 4, sempre in materia di testimonianze, prevede che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio. Nel comma 5 trova posto la semplificazione nelle motivazioni delle sentenze che potranno contenere solo l'esposizione sintetica di fatti e ragioni giuridiche alla base della decisione con riferimento ai precedenti. Con il comma 6 si fissa un limite alla liquidazione delle spese, competenze e onorari in tutti i giudizi previdenziali, mentre il comma 7 stabilisce che i giudizi di opposizione devono toccare a un giudice diverso da quello che ha conosciuto gli atti contestati.

Art. 53. (Danni da incidente stradale).

L'articolo sopprime il rito del lavoro per le cause sul risarcimento danni per morte o lesioni da incidente stradale, ma la vecchia disciplina si applicherà alle liti ancora in corso.

Art. 54. (Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili).

L'articolo mette nelle mani del Governo una delega da attuare entro 24 mesi per sfolire il numero dei riti e semplificare le forme processuali: l'intervento non toccherà le competenze neppure la composizione dell'organismo giudicante (collegio o giudice unico), ma punterà a ricondurre la pluralità di regole attuali a un rito base di cognizione ordinaria e a quello sommario delineato dall'art. 51 del collegato. Sopravvivranno comunque alcuni riti speciali come quello in materia di lavoro, di famiglia, di fallimento e quelli previsti dai Codici del consumo e della proprietà industriale. Immediata, con i commi 5 e 6, è invece la cancellazione del processo societario di cui restano in vigore solo le parti su arbitrati e conciliazioni, alle cause in corso però continuerà a essere applicato il rito commerciale.

Art. 55. (Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

Viene riconosciuta all'Avvocatura dello Stato la possibilità di utilizzare le modalità semplificate di notifica previste per gli altri avvocati.

Art. 56. (Proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

In materia di opposizione a sanzione amministrativa, la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza equivale alla notifica (comma !). Con il comma 2 si allarga il limite di presentazione di nuove domande alla materia dei trattamenti di invalidità.

Art. 58. (Disposizioni transitorie).

La norma stabilisce con il comma 1, come regola generale per la fase transitoria, che alle controversie in corso all'entrata in vigore della legge continueranno ad applicarsi le vecchie regole processuali. Il comma 2 ammette però alcune eccezioni: le disposizioni sulle sentenze sintetiche, sull'impossibilità di presentare nuovi documenti in appello, sulle opposizioni alle esecuzioni sono subito operative.